



COMUNE DI VIAGRANDE

Il Comune di Viagrande intende procedere, ai sensi della Legge 28 Ottobre 2013 n°124 e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 19 marzo 2015, nonché della Giunta regionale del 07.10.2015 n. 253 e del DDG n. 334 del , indice

BANDO APERTO

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI –ANNO 2017

ART. 1 - Beneficiari

Sono beneficiari dell'intervento i nuclei familiari, titolari di un contratto di locazione pluriennale (3+2 o 4+4) regolarmente registrato relativo ad un'unità abitativa ad uso residenziale, che devono rilasciare a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per morosità.

Il provvedimento di sfratto deve essere stato pronunciato a causa di un'inadempienza nei pagamenti, causata esclusivamente dalla perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, intervenuta dopo la stipula del contratto di affitto, per una delle seguenti motivazioni:

- perdita del lavoro per licenziamento,
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate alla CCIA, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per far fronte a rilevanti e documentate spese mediche e assistenziali .

ART. 2 – Soggetti richiedenti il contributo

I soggetti che possono presentare la domanda per la concessione di contributi sono il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata.

L'istanza per la concessione del contributo in favore dei proprietari gli immobili locati viene avanzata da:

- Inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano, col proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- Inquilini che, a causa della ridotta capacità economica, non siano in grado di versare il deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; in questo caso il contributo sarà concesso contestualmente alla consegna dell'immobile , con le modalità previste dal comune
- Inquilini che, al fine del ristoro anche parziale del proprietario dell'alloggio, dimostrano la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento della esecuzione del provvedimento del rilascio dell'immobile.

Il Contributo per “morosità incolpevole” viene erogato direttamente al proprietario previa dichiarazione:

- del numero delle mensilità del canone di locazione non pagate, sino ad un massimo di 12 mensilità;
- di stipulare, eventuale, un nuovo contratto a canone concordato;
- di accettare, nel caso di nuovo contratto a canone concordato, il contributo in conto versamento deposito cauzionale;
- dell'obbligo di non attivare le procedure per il rilascio dell'alloggio almeno per i mesi corrispondenti al contributo percepito, sempre che l'inquilino sia in regola con il pagamento delle mensilità successive.

ART. 3 – Criteri per l'accesso ai contributi

I nuclei familiari beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00. I soggetti richiedenti sono tenuti a dichiarare di avere beneficiato nella dichiarazione IRPEF corrispondente, della detrazione spettante per il canone di locazione;
- destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida e di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio;
- siano titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risiedano nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- possesso cittadinanza italiana o di un paese che aderisce all'Unione Europea o di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea, purchè in possesso di regolare titolo di soggiorno;
- Residenza nel Comune di Viagrande.

ART. 4 – Soggetti esclusi dai contributi

Non possono richiedere il contributo i seguenti nuclei familiari conduttori:

- di immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq, maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;
- nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita nel Libero Consorzio Comunale o Città Metropolitana di residenza adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
- che abbiamo rilasciato l'unità immobiliare locata nell'anno solare antecedente la richiesta, assumendo la residenza anagrafica in altra Regione.

ART. 5 – Dimensionamento dei contributi

L'importo del contributo per morosità incolpevole accertata, è concedibile nella misura massima di dodici mensilità non pagate, alla data di presentazione della domanda e non può superare l'importo massimo di € 8.000,00. Il canone di locazione annuo rilevabile dal contratto valido e registrato non può essere superiore ad € 8.000,00.

L'elenco dei soggetti richiedenti che hanno diritto al contributo sarà trasmesso alla Prefettura, la quale dovrà prenderne atto nel pianificare gli interventi di sfratto da parte della forza pubblica.

ART. 6 – Criterio preferenziale

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo sono la presenza all'interno del nucleo familiare:

- almeno un componente ultrasettantenne, o minore, o con invalidità accertata per almeno il 74%, o in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Tale contributo è alternativo e non cumulabile con i contributi previsti e finanziati con il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n°431.

ART. 7 – Graduatoria programmata

I Comuni accertata la domanda dall'istante, adottano le misure necessarie per comunicare alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

ART. 8 – Modalità di presentazione istanza

Le istanze dovranno essere consegnate o inviata al protocollo generale del Comune di Viagrande e verranno accolte fino ad esaurimento delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione con D.D.G. n. 334 del 22.02.2018.

Ai fini dell'istruttoria necessaria per la redazione della relativa graduatoria e conseguente invio ai competenti organi, saranno prese in considerazione solo le istanze complete della documentazione richiesta, pervenute entro il termine del **30 Novembre 2018** completa della seguente documentazione:

- **Istanza in carta semplice a firma del richiedente con allegata la documentazione comprovante la morosità incolpevole;**
- **Copia attestazione I.S.E. in corso di validità;**
- **Copia provvedimento esecutivo di sfratto per morosità;**
- **Copia contratto di locazione munito degli estremi di registrazione (mod. F23);**
- **Autocertificazione del certificato dello stato di famiglia e residenza;**
- **Dichiarazione del proprietario dell'immobile locato di cui all'art.2 del presente bando;**
-
- **Copia documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;**

Si specifica che il contributo potrà essere erogato solo e nei limiti dell' attribuzione delle risorse da parte del Ministero e della Regione Siciliana e che i richiedenti che presenteranno la domanda dopo la scadenza del termine sopra indicato o mancante della documentazione richiesta saranno automaticamente esclusi. Tale contributo è alternativo e non cumulabile con i contributi previsti e finanziati con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998,n°431.

Per ogni opportuno chiarimento rivolgersi nei giorni di ricevimento all'Ufficio Servizi Sociali.

**IL SINDACO
Francesco Leonardi**